

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO
PROVINCIA DI BIELLA

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. : 22 DEL 11/04/2024	OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SFALCIO, DECESPUGLIAZIONE, DISERBO E PULIZIA DI VIE, PIAZZE, SENTIERI, RIPE, CUNETTE, TOMBINI, BANCHINE, GRIGLIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALLE SAN NICOLAO PER L'ANNO 2024 CIG B116514D7E
---	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2024/2026;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs 118/2011;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 70 in data 21/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG – per il triennio 2024/2026;

VISTO che codesto Ente ha affidato fino al 31/12/2023 l'incarico esterno per il servizio di sfalcio, decespugliazione, taglio rami piante e diserbo di vie, piazze, sentieri, ripe, e pulizia di cunette, tombini, banchine griglie stradali nel territorio comunale di Valle San Nicolao in quanto il personale dipendente del Comune non è sufficiente all'esecuzione dei lavori summenzionati;

CONSIDERATO:

- che l'affidamento del servizio in oggetto a ditta specializzata persegue l'obiettivo di miglioramento del servizio reso agli utenti;
- che si rende necessario procedere con l'affidamento del servizio summenzionato per l'anno 2023 in quanto il servizio è scaduto;

ACCERTATA la conformità del capitolato d'appalto per la gestione del servizio di sfalcio, decespugliazione, diserbo e pulizia di vie, piazze, sentieri, ripe, cunette, tombini, banchine griglie stradali nel territorio comunale di Valle San Nicolao, già approvato per l'anno 2022 con

Determinazione del RST n° 13 del 03/03/2022, predisposto dal Servizio Tecnico tenuto conto delle nuove esigenze con un solo passaggio annuale per lo sfalcio, dunque ritenuto valido per le attuali esigenze di cui all'anno 2024;

RICHIAMATO il rispetto dei principi di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che questo prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO, DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO RAMI PIANTE, DISERBO DI VIE, PIAZZE E SENTIERI COMUNALI, PULIZIA CUNETTE, TOMBINI, BANCHINE E GRIGLIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALLE SAN NICOLAO;
- Importo del contratto: euro 7.900,00 oltre I.V.A. 22,00 %;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

SENTITO il parere dell'Amministrazione;

RISCONTRATO che non necessita la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. poiché servizio di natura intellettuale;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO che si è ritenuto di procedere avvalendosi del portale acquistinretepa.it, sul quale veniva perfezionata apposita RDO, in atti, nei confronti del seguente operatore: Ditta FARAONE ROCCO con sede in Via per Cossato, 17, 13851 Castelletto Cervo (BI), P. IVA 02231150026;

PRESO ATTO che la suddetta ditta offriva in merito alla R.d.O. n. 4227891 pubblicata in data 03/04/2024 con scadenza 05/04/2024 un importo per le prestazioni in oggetto pari a €. 7.899,00 oltre I.V.A. (22%) di €. 1.737,78 per un importo complessivo di €. 9.636,78;

RITENUTO di affidare alla Ditta FARAONE ROCCO con sede in Via per Cossato, 17, 13851 Castelletto Cervo (BI), P. IVA 02231150026 le attività in parola per un importo di per l'importo complessivo di €. 9.636,78 oneri fiscali inclusi, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RISCONTRATO che non necessita la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. poiché servizio di natura intellettuale;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

SENTITO il parere dell'Amministrazione;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:

- che dal C.S.A. sopra richiamato risulta che l'importo contrattuale complessivo del servizio è di euro 7.900,00 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che all'importo oggetto di affidamento, l'operatore economico FARAONE ROCCO, con sede in Via per Cossato, 17, 13851, Castelletto Cervo (BI), C.F. FRNRCC68P24Z133Q, P.I. 02231150026, sulla scorta della Trattativa Diretta Numero RDO 3503740, individuata sul portale Acquisti in rete PA (MEPA), ha applicato un offerta economica pari al Valore economico di € 7.899,00 oltre IVA e così per complessivi €. 9.636,78, di cui IVA 1,737,78;

CONSIDERATO:

- che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta dal C.S.A. approvato con Determinazione del RST N° n° 13 del 03/03/2022, esecutiva a norma di legge;
- che ai sensi dell'art. 105 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti prestazioni la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale e la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico FARAONE ROCCO, con sede in Via per Cossato, 17, 13851, Castelletto Cervo (BI), C.F. FRNRCC68P24Z133Q, P.I. 02231150026 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata, dimostrato tramite DGUE allegato alla trattativa su MEPA;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_42601045 Data richiesta 21/02/2024 Scadenza validità 20/06/2024;

ATTESO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito in data odierna a detto servizio il codice CIG n. B116514D7E;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla Legge n. 102 del 3.08.2009;

ACCERTATO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che l'apposita dotazione è prevista al Cap/art.2780/1944/99 denominato "SERVIZIO SFALCIO E DECESPUGLIAZIONE" del bilancio 2022 sufficientemente capiente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

D E T E R M I N A

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico FARAONE ROCCO, con sede in Via per Cossato, 17, 13851, Castelletto Cervo (BI), C.F. FRNRCC68P24Z133Q, P.I. 02231150026 il servizio "*di sfalcio, decespugliazione, diserbo e pulizia di vie, piazze, sentieri, ripe, cunette, tombini, banchine*

griglie stradali nel territorio comunale di Valle San Nicolao per l'anno 2022" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 36/2023, effettuato attraverso MEPA;

3. **DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
- a) fine da perseguire: *Mantenere il decoro e la pulizia delle vie, piazze, sentieri ed aree verdi comunali nonché l'efficienza di cunette, tombini e griglie stradali;*
 - b) oggetto del contratto: *Servizio di sfalcio, decespugliazione, diserbo e pulizia di vie, piazze, sentieri, ripe, cunette, tombini, banchine griglie stradali nel territorio comunale di Valle San Nicolao per l'anno 2024;*
 - c) forma del contratto: *Trattativa su piattaforma Consip (data dallo scambio dei Documenti di "Offerta" e "Accettazione" Sottoscritti con firma digitale, tra fornitore e soggetto aggiudicatore);*
 - d) clausole essenziali: *Esecuzione del servizio a regola d'arte, così come meglio specificato nel C.S.A. e nel Catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;*
4. **DI STABILIRE** che le parti, qualora tenute per legge, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii. Pertanto, le transazioni relative all'esecuzione del contratto, saranno effettuate mediante conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso società di Poste Italiane S.P.A., secondo il disposto dell'art. 3 comma 1 della sopraccitata Legge;
5. **DI PRENDERE E DARE ATTO** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 7.899,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
6. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	2780/1944/99	Descrizione	SERVIZIO SFALCIO DECESPUGLIAZIONE		E
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	U.1.03.02.15.999 – Altre spese per contratti di servizio pubblico	Spesa ricorrente	SI
Titolo	1	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi		
CIG	B116514D7E				
Creditore	FARAONE ROCCO				
Causale	<i>Sfalcio, decespugliazione, taglio rami piante e diserbo di vie, piazze e sentieri comunali e pulizia cunette, tombini, banchine e griglie stradali nel territorio comunale per l'anno 2024</i>				
Modalità finan.	ENTRATE CORRENTI			Finanz. da	NO
Importo	9.636,78 IVA inclusa				

7. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, nonché il rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
10. **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali.
11. In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni.

Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Cerrone Marica Elena**

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA

CIG	Anno	Imp	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B116514D7E	2024	124	10051	2780	1944	99	U.1.03.02.15.999	9.636,78

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 5° comma del D. Lgs 267/2000, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta altresì il visto di copertura monetaria di compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Nella residenza comunale, li 11/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPERANZA rag. Laura

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal giorno 12/04/2024 al giorno 27/04/2024, come prescritto dall'art. 46 del Regolamento Comunale di ordinamento generale di uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2008 e s.m.i..

Data 12/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cerrone Marica Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Il Responsabile del Servizio
Cerrone Marica Elena